



**Ministero dell'Istruzione**  
**ICS "Alessandro Manzoni"**

Via Santa Teresa del Bambin Gesù, n. 30 - 20025 Legnano (MI)  
Tel.: 0331/427611

Peo Istituzionale: [miic852004@istruzione.it](mailto:miic852004@istruzione.it)

Pec Istituzionale: [miic852004@pec.istruzione.it](mailto:miic852004@pec.istruzione.it)

Sito Internet: [www.icsmanzonilegnano.edu.it](http://www.icsmanzonilegnano.edu.it)

**FUTURA**

**LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**

**COESIONE  
ITALIA 21-27**  
SCUOLE E  
COMPETENZE



**Cofinanziato  
dall'Unione europea**



**MIM**  
Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione  
e del Merito*



**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

# REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

*Limiti e criteri di cui all'art.45, comma 2 del D.l. n. 129/2018*

*Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. \_\_\_\_\_*

## Premessa

### Articolo 1 – Finalità e oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale svolta dall'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" di Legnano, di seguito chiamato "Istituto" con particolare riferimento alle procedure per l'acquisto di lavori, beni e servizi per importi inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 (Codice) e per la selezione dei collaboratori esperti.
2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l'attività negoziale dell'Istituto sono:
  - il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" approvato con **D.I. n. 129/2018**;
  - la Nota MIUR prot. 74 del 05/01/2019 recante gli *Orientamenti Interpretativi del Decreto 129/2018*;
  - il nuovo codice dei contratti pubblici previsto dal **Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n. 36, come modificato dal d.lgs. 209 del 31.12.2024, rubricato Correttivo Appalti**;
  - **Le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione vigenti alla data di pubblicazione del presente Regolamento**
  - la **legge n. 241/90** modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
  - le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla **Legge n. 59/97**, dal **D.Lgs n. 112/98** e dal **DPR n. 8 marzo 1099 n.275**;
  - le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche previste dal **D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165**;
  - il **D.lgs 14 marzo 2013, n.33** così come modificato dal **D.Lgs. n. 97/2016**, in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni;
  - il **d.l. 31 maggio 2021, n.77** (*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*).
  - "Quaderno 3" MI, istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali;
  - Il **CCNL settore Istruzione** 19 aprile 2018

## **PARTE 1 Acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi da Operatori Economici (D.Lgs 36/23 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici come modificato dal d.lgs. 209/2024 Correttivo Appalti)**

### **Articolo 2 - Principi**

La gestione amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2, comma 1, del D.L. n. 129/2018), nonché ai principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede, tutela dell'affidamento, solidarietà sociale, sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle clausole di esclusione, massima partecipazione e rotazione.

### **Art. 3 – Decisione a contrarre**

Prima dell'avvio della procedura di affidamento il DS, con apposito atto, adotta la decisione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'atto deve almeno contenere:

- a) l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche dei lavori, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- f) le principali condizioni contrattuali.

In caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ove richiesti.

L'affidamento diretto è perfezionato con un unico atto che contiene contestualmente la decisione a contrarre e l'atto di affidamento; in ogni caso il DS può adottare due atti separati.

Nella decisione a contrarre il DS individua il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

#### Articolo 4 - Responsabile Unico del Progetto

1. Il Dirigente Scolastico opera come Responsabile Unico del Progetto (RUP). Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.
2. Ferma restando l'unicità del RUP, l'Istituzione Scolastica può individuare un modello organizzativo che preveda la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
3. Al D.S.G.A. compete comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.L. n. 129/2018. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

#### Art. 5 – Procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

L'art. 14, comma 1, del Codice, Codice dei contratti pubblici, fissa le soglie di rilevanza europea che vengono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'Istituzione scolastica procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture **sotto soglia** secondo le modalità di seguito indicate:

- a) L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al libro II Parte I del Codice dei Contratti Pubblici avvengono nel rispetto dei principi generali di cui alla parte I titolo I, e di quanto disposto agli articoli Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti), Art. 50. (Procedure per l'affidamento), Art. 51. (Commissione giudicatrice), Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti), Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive), Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale), Art. 55. (Termini dilatori), Art. 16. (Conflitto di interessi), Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici), Art. 57. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale).

- b) Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a € 5.000,00 si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Per tale importo, ai sensi dell'art. 49 c. 6 del D.lgs. 36/2023 è consentito derogare al principio di rotazione. Il contraente viene individuato, di norma, tramite **ricerca informale** di mercato.
- c) Per affidamenti di servizi e forniture, di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiori alla "soglia comunitaria", si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, anche senza previa comparazione di offerte ovvero senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento. Il contraente viene individuato, di norma, tramite **ricerca informale** di mercato.
- d) Per affidamenti di lavori, di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a un importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, può avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento.
- e) É fatto assoluto divieto di frazionare artificialmente il servizio/forniture da acquisire al solo fine di non superare le soglie previste per poter ricorrere alle procedure in economia.

## SCHEMA RIEPILOGATIVO

| SOGLIA €                                                                                                                                                                  | PROCEDURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0 – 4999,99</b><br><b>(Affidamento di lavori e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)</b>          | <b>Affido Diretto</b> anche senza consultazione di più operatori economici in deroga al principio di rotazione degli operatori economici.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>D.I. 129/2018 art. 45 c. lett. a) D.Lgs. 36/2023 art. 49 c. 6 e art. 50 c. 1 lett. a)-b).</b> |
| <b>5.000,00 – 39.999,99</b><br><b>(Affidamento di lavori e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)</b> | <b>Affido Diretto</b> anche senza consultazione di più operatori economici con applicazione del principio di rotazione degli operatori economici.<br><br>L'Operatore autocertifica il possesso dei requisiti. L'istituto effettua i controlli come da previsione dell'art. 8 del presente regolamento.                                                                                                              | <b>D.I. 129/2018 art. 45 c. 2 lett. a)</b><br><b>D.Lgs. 36/2023 art. 50 c. 1 lett. a)-b).</b>    |
| <b>40.000,00 – Soglia comunitaria</b><br><b>(Affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione)</b>   | <b>Affido diretto</b> anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in applicazione del principio di rotazione degli operatori economici. Il controllo del possesso dei requisiti di idoneità avviene tramite il F.V.O.E. o richiesta di idonea documentazione. | <b>D.Lgs. 36/2023 art. 49 c. 6 e art. 50 c. 1 lett. b).</b>                                      |
| <b>40.000,00 - 149.999</b><br><b>(Affidamento di lavori)</b>                                                                                                              | <b>Affido diretto</b> anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi eventualmente istituiti dalla stazione appaltante.                                                                                      | <b>D.Lgs. 36/2023 art. 49 c. 6 e art. 50 c. 1 lett. a).</b>                                      |

In alternativa alle modalità innanzi descritte, il RUP potrà avvalersi della procedura prevista dall'art. 50 lettera e del D. Lgs. 36/2023, vale a dire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, interpellando almeno 5 operatori ovvero pubblicando una richiesta di manifestazione di interesse.

## Articolo 6 – Principio di rotazione

- a) Gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione secondo quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs 36/2023;
- b) In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
- c) Il comma 3 dell'art. 49 del Codice consente, altresì, la possibilità di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione, di cui al comma 2 trova applicazione soltanto qualora due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi e contestualmente rientrino nella stessa fascia di affidamento fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 di cui al presente articolo. Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alle seguenti fasce:

### Beni e servizi

| FASCIA                                             | VALORE DELL'AFFIDAMENTO (IVA ESCLUSA)       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>DEROGA PER IMPORTI INFERIORI A 5000,00 EURO</b> |                                             |
| 1                                                  | DA € 5.000,0 FINO A € 10.000,00             |
| 2                                                  | DA € 10.000,01 FINO A € 15.000,00           |
| 3                                                  | DA € 15.000,01 FINO A € 25.000,00           |
| 4                                                  | DA € 25.000,01 FINO A € 39.999,99           |
| 5                                                  | DA € 40.000,00 FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA |

### Lavori

| FASCIA                                             | IMPORTO                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DEROGA PER IMPORTI INFERIORI A 5000,00 EURO</b> |                                     |
| 1                                                  | DA € 5.000,00 FINO A € 39.999,99    |
| 2                                                  | DA € 40.000,00 FINO A € 149.999,99  |
| 3                                                  | DA € 150.000,00 FINO A € 500.000,00 |

In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto anche se il precedente affidamento si colloca all'interno della stessa fascia di importo di cui alle tabelle del comma c) del presente articolo.

La Stazione appaltante non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata o comparativa.

#### **Art. 7 – Requisiti di ordine generale e cause di esclusione**

La partecipazione di un operatore economico alla procedura di affidamento di servizi, lavori e forniture è subordinata al possesso dei requisiti indicati dagli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica), 97 (Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti), 98 (Illecito professionale grave). L'Istituzione scolastica, per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000,00 euro, prima di procedere all'aggiudicazione, richiede agli operatori economici selezionati la presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà volta a provare il possesso dei requisiti generali e di quelli speciali eventualmente richiesti in riferimento alla particolare esigenza da soddisfare e/o alla peculiare natura dell'oggetto contrattuale, di cui all'art. 100 del Codice. La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli su richiamati e dell'art. 96 del Codice

;

## **Articolo 8 – Requisiti dei fornitori: Verifica del possesso dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico affidatario**

La stazione appaltante verifica la veridicità delle dichiarazioni rese dagli Operatori Economici nelle procedure di affidamento di importo fino a 40.000 euro, a campione.

Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Istituzione scolastica provvede all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Durante il periodo intercorrente tra l'avvio della verifica ed il suo esito, all'Operatore Economico interessato non possono essere affidati incarichi di valore pari o superiore ai 5000,00 euro.

## **Art. 9 – Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive**

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, l'Istituzione scolastica non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Qualora richiesta, l'ammontare della garanzia provvisoria non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

In casi debitamente motivati è facoltà dell'Istituzione scolastica non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti in esame oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ed è soggetta alla disciplina di cui all'art. 117 del Codice.

## **Art. 10– Stipula del contratto**

L'Istituzione scolastica procede alla stipula del contratto, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

La stipula del contratto, nel caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, avviene «*mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato*» (art. 18, comma 1, del Codice).

## **Art. 11 – Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione**

I contratti stipulati dall'Istituzione scolastica sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità, individuati dall'allegato II.14 al Codice degli Appalti D.Lgs. 36/23, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 116 del Codice).

Per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'Istituzione scolastica può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (art. 50, comma 7, del Codice).

## Art. 12 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici

L'Istituzione scolastica assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82; garantisce l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

In attuazione del principio di digitalizzazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, introdotto dagli artt. 19 e ss. del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'Istituzione scolastica è tenuta all'osservanza delle regole di seguito indicate:

- le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del Codice e del Codice dell'Amministrazione Digitale, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (art. 19, comma 3, del Codice);
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del Codice; le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma (art. 25, commi 2 e 3, del Codice);
- la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);
- in virtù del Comunicato del Presidente A.N.AC del 10 gennaio 2024, fino al 30 settembre 2024 (salvo proroga), è possibile ricorrere all'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP di A.N.AC per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'art. 23 del Codice e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'art. 25 del Codice (art. 22, comma 1, del Codice);
- per ciascuna procedura di affidamento è necessario trasmettere, attraverso le piattaforme telematiche ex art. 25, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'art. 23 del Codice i dati individuati dall'A.N.AC con la delibera n. 261 del 20 giugno 2023;
- presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 e dei requisiti di cui all'art. 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 che l'operatore economico inserisce (art. 24 del Codice); il ricorso al fascicolo virtuale dell'operatore economico è obbligatorio per le verifiche relative ad affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro;
- la pubblicità degli atti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 27 del Codice), secondo le modalità operative individuate dalla delibera dell'A.N.AC n. 263 del 20 giugno 2023, recante *“Modalità di attuazione della*

*pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici*";

- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP; tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione (art. 28 del Codice e delibera A.N.AC n. 264 del 20 giugno 2023).

### **Articolo 13 - Contratti di sponsorizzazione (art. 45, comma 2, lettera b del D.I. n. 129/2018)**

- 1) Particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/o le attività di tali aziende non devono essere in contrasto con le finalità educative e culturali della scuola. Pertanto si dovranno escludere le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento minorile, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente etc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, della scuola e della cultura.
- 2) Ogni contratto di sponsorizzazione deve essere ispirato ai principi della correttezza e trasparenza e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e servizi da parte dell'Istituzione Scolastica e/o degli alunni.  
La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.
- 3) Ogni contratto ha una durata annuale e il soggetto interessato deve comunicare alla scuola:
  - a) finalità e intenzioni educativo-formative;
  - b) intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola.
- 4) L'Istituto si impegna a garantire un ritorno di immagine allo sponsor mediante la comparsa del logo e/o del suo nominativo sul materiale informativo prodotto dall'Istituto in relazione all'evento che vede coinvolto il finanziatore.
- 5) L'Istituto dovrà, a suo insindacabile giudizio, rifiutare qualsiasi sponsorizzazione nei seguenti casi:
  - a) esistenza di un conflitto di interessi tra attività scolastica e quella dell'azienda sponsor;
  - b) possibile pregiudizio o danno all'immagine dell'Istituto o alle sue iniziative;
  - c) inopportunità della sponsorizzazione.

### **Articolo 14 - Partecipazione a progetti internazionali (art. 45, comma 2, lettera i del D.I. n. 129/2018)**

L'Istituto è autorizzato a partecipare ai progetti internazionali consoni alle sue finalità dichiarate nel PTOF. Tali progetti, prima della presentazione, saranno comunicati al Consiglio con sufficiente anticipo, onde procedere alla delibera di approvazione. Sarà opportuno, nel richiedere i vari finanziamenti, tener conto del carico di lavoro ricadente sui docenti, sugli alunni e sull'ufficio di segreteria, onde procedere

alla presentazione di un numero congruo di progetti.

## **PARTE 2 Contratti con esperti esterni (Art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/01 e lettera h, comma 2, e art. 45 D.l. 129/2018)**

### **Art. 15 - Finalità e ambiti di applicazione**

Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica, agli art. 44 e 45, comma 2, lettera h, del Decreto Interministeriale n. 129/18;

1. La finalità che si intende perseguire è quella di garantire la qualità della prestazione nella realizzazione di attività di arricchimento e di ampliamento dell'Offerta Formativa avvalendosi anche della collaborazione di esperti esterni, in assenza di personale interno qualificato e disponibile.
2. Al fine di soddisfare le esigenze di cui sopra, su proposta del Collegio dei docenti, e in base alla programmazione dell'Offerta Formativa, l'Istituzione scolastica, previa verifica della possibilità di utilizzare a tale scopo il personale interno e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
3. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi degli art. 44 e 45, c. 2, lettera h, del Decreto interministeriale n.129/18, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o per coincidenza con altri impegni di lavoro del medesimo personale.
4. L'espletamento dell'incarico non dà luogo, in alcun modo, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

### **Art. 16 - Modalità di selezione**

Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e di quanto previsto nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e nel sito web dell'Istituto.

Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché la tipologia e l'elenco dei contratti che si intende stipulare.

Per ciascun avviso dovranno essere specificati i seguenti elementi:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con riferimento espresso ai piani, ai programmi o all'ambito disciplinare;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico, intesa in termini di inizio e di conclusione della prestazione e/o il numero delle ore di attività;
- d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- e) il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate;
- f) il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- g) l'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante;
- h) la documentazione amministrativa da compilare;

Il Dirigente Scolastico potrà procedere personalmente alla valutazione delle candidature o avvalersi della collaborazione di un'apposita commissione dallo stesso nominata per le valutazioni del caso. Il principio fondamentale per la selezione e l'individuazione dell'esperto sarà quello della valutazione comparativa.

#### **Art. 17 - Esclusioni**

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae",
- b) qualora non fosse presentata alcuna domanda a seguito dell'avviso di cui al precedente articolo del presente regolamento, oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- c) quando si renda necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura (es. RSPP, Medico Competente, Broker assicurativo).

## **Art. 18- Determinazione del compenso**

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- a. del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o all'associazione;
- b. delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o dall'associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente per l'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti per specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

## **Art. 19- Stipula del contratto**

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, alla stipula del contratto.

Il contratto deve essere sottoscritto da entrambi i contraenti.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d'Istituto. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

La documentazione relativa al contratto di prestazione d'opera è tenuta dal Direttore SGA ed è soggetta agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.

## **Art. 20 - Rescissione del contratto**

L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che, dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni, queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, nei modi e termini previsti dalle norme vigenti, alla risoluzione unilaterale del contratto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi verso gli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto.

Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

## **Art. 21 - Valutazione della prestazione**

L'Istituto può effettuare osservazioni delle attività svolte. Produce, inoltre, una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

## **Art. 22 – Disposizioni di rinvio e abrogazione del precedente regolamento**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Il precedente regolamento sull'attività negoziale dell'Istituzione scolastica adottato dal Consiglio d'Istituto si intende espressamente abrogato e sostituito dal presente regolamento.

## **Art. 23– Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

## **Art. 24 – Pubblicità**

Il presente regolamento viene reso pubblico tramite il sito web dell'Istituto.

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Maria Carelli